

OGGETTO: RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA PUBBLIMUN S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'ORDINANZA DI RIMOZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO IN V.LE CASIRAGHI, PROT. GEN. N. 61642, EMESSA IL 13 LUGLIO 2006 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso con ricorso avanti il TAR Lombardia da Pubblimun S.r.l. in persona del proprio legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Laruffa, al fine sospendere e in via definitiva di annullare l'ordinanza di rimozione di impianto pubblicitario in V.le Casiraghi – prot. gen. n. 61642 emessa in data 13 luglio 2006 dal Comune di Sesto San Giovanni;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 7 agosto 2006 prot. gen. n. 68330 è stato notificato a questo Comune ricorso al TAR Lombardia promosso dal Pubblimun S.r.l. in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Laruffa, per far dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza di rimozione di impianto pubblicitario in viale Casiraghi – prot. gen. n. 61642, emessa in data 13 luglio 2006 dal Comune di Sesto San Giovanni e ottenere la condanna del Comune di Sesto San Giovanni al rimborso di spese, diritti e onorari del giudizio.

Ritenuto opportuno che il Comune si costituisca in giudizio, stante anche l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato avanzata dal ricorrente, per tutelare giudizialmente le proprie ragioni, si propone di conferire

l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente.

Sesto San Giovanni, 29 agosto 2006.

IL FUNZIONARIO
(Avv. Patrizia Scheggia)

